

Come si calcolano i contributi figurativi per congedo legge 104? Per quanto riguarda il congedo straordinario retribuito per l'assistenza di disabili, alle retribuzioni figurative e ai contributi figurativi accreditabili si applicano dei tetti massimi che variano annualmente (Circ. Inps n. 21/2024):

- 136,36 euro, per l'indennità giornaliera e per la retribuzione figurativa massima giornaliera per l'accredito dei contributi;
- 818,18 euro, per la retribuzione figurativa massima settimanale;
- 42.545,11 euro, per l'indennità annua e per la retribuzione figurativa massima annua;
- 56.586 euro, quale importo complessivo annuo.;
- 14.039,87 euro, quali contributi figurativi annui (i dipendenti pubblici non beneficiano dell'accredito della contribuzione figurativa, ma dell'accredito diretto della contribuzione da parte dell'amministrazione/datore di lavoro).

Come si calcolano i contributi figurativi per Naspi? Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione Naspi, spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti in presenza di specifici requisiti, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della Naspi. I contributi figurativi sono accreditati entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso.

Per il 2024, il limite è pari a 2.170,59 euro mensili, considerando che l'importo mensile massimo della Naspi è 1.550,41 euro ($1.550,42 \times 1,4 = 2.170,59$).

I periodi di Naspi possono comunque essere neutralizzati, se determinano un calo della retribuzione pensionabile, in rapporto alle quote della pensione calcolate col sistema retributivo.

I contributi Naspi, così come i contributi per malattia e infortunio non integrati, non possono essere conteggiati, ai fini del diritto alla pensione, nei 35 anni utili alle pensioni di anzianità, per gli iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi o esclusivi.

Come si calcolano i contributi figurativi per le integrazioni salariali? Anche i contributi figurativi accreditati per cassa integrazione e altre integrazioni salariali si calcolano in modo particolare: il datore di lavoro non versa infatti la contribuzione relativa alle ore di riduzione o sospensione dell'attività, ma i contributi sono accreditati dall'Inps.

In caso di integrazione salariale a zero ore, cioè per sospensione totale dell'attività, i contributi figurativi maturati per il lavoratore si calcolano sulla base della retribuzione (con riferimento agli elementi ricorrenti e continuativi) che questi avrebbe percepito in costanza di attività, e non sul valore dell'indennità erogata dall'Inps (80% della retribuzione spettante).

In caso di orario ridotto, il calcolo della contribuzione figurativa si basa sulla differenza tra la retribuzione lorda da corrispondere in costanza di normale svolgimento dell'attività e la retribuzione corrisposta in parte, già assoggettata alla contribuzione.

A eccezione della generalità dei periodi coperti da contribuzione figurativa, i lavoratori dipendenti, per le ore integrate, versano una quota di contribuzione a proprio carico, con aliquota pari al 5,84%.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio Lavoro

Mensile per l'amministrazione del personale
e il diritto del lavoro.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

